



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

**Ufficio LAVORI PUBBLICI**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 25 DEL 11-04-2019**

**Reg. generale n. 187 del 11-04-2019**

---

**Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI STABILI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che il Comune di Treia è proprietario di alcuni impianti elevatori installati presso i seguenti stabili comunali:

- Uffici comunali ex Ospedale vecchio;
- Casa di riposo;
- Scuola primaria di Treia;
- Scuola primaria di Passo Treia;
- Scuola dell'infanzia di Passo Treia;
- Scuola dell'infanzia di Passo Treia (montavivande);
- Sede temporanea Scuola secondaria di Treia c/o ex Monastero della Visitazione;
- Ex scuola di San Lorenzo;
- Museo archeologico;
- Uffici comunali ex sala convegni Hotel Grimaldi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 162/1999 e successive modificazioni: *“1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato....”*;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori degli stabili comunali a ditte specializzate;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*;
- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

PRESO ATTO che, ai fini di procedere all'acquisizione del servizio in parola, sono state formulate due richieste di preventivo per la manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli stabili comunali per l'anno 2019, alle seguenti ditte:

- ditta Fratini s.r.l. di Macerata per gli impianti relativi a:
  - Ex scuola di San Lorenzo;
  - Museo archeologico;
  - Uffici comunali ex sala convegni Hotel Grimaldi;
- ditta Carnevali s.r.l. di Macerata per gli impianti relativi a:
  - Uffici comunali ex Ospedale vecchio;
  - Casa di riposo;
  - Scuola primaria di Treia;
  - Scuola primaria di Passo Treia;
  - Scuola dell'infanzia di Passo Treia;
  - Scuola dell'infanzia di Passo Treia (montavivande);
  - Sede temporanea Scuola secondaria di Treia c/o ex Monastero della Visitazione;

VISTI i preventivi di seguito riportati:

- prot. 7.247 dell'11/04/2019 della ditta Fratini s.r.l. di Macerata (MC), che quantifica il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori per l'anno 2019 nei seguenti importi:
  - Ex scuola di San Lorenzo – canone annuo di € 530,00 più IVA,
  - Museo archeologico – canone annuo di € 530,00 più IVA,
  - Uffici comunali ex sala convegni Hotel Grimaldi – canone annuo di € 400,00 più IVA,per un canone annuo complessivo di € 1.460,00 più IVA;
- ditta Carnevali s.r.l. di Macerata (MC), che quantifica il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori per l'anno 2019 nei seguenti importi:
  - Uffici comunali ex Ospedale vecchio – canone annuo di € 620,00 più IVA,

- Casa di riposo – canone annuo di € 705,72 più IVA,
  - Scuola primaria di Treia – canone annuo di € 650,76 più IVA,
  - Scuola primaria di Passo Treia – canone annuo di € 650,76 più IVA,
  - Scuola dell’infanzia di Passo Treia – canone annuo di € 700,00 più IVA,
  - Scuola dell’infanzia di Passo Treia (montavivande) – canone annuo di € 350,00 più IVA,
  - Sede temporanea Scuola secondaria di Treia c/o ex Monastero della Visitazione – canone annuo di € 680,00 più IVA,
- per un canone annuo complessivo di € 4.357,24 più IVA;

RITENUTO, pertanto, dover affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore degli stabili comunali per l’anno 2019, come segue:

- alla ditta Fratini s.r.l. di Macerata (MC) gli impianti relativi a:
  - Ex scuola di San Lorenzo,
  - Museo archeologico,
  - Uffici comunali ex sala convegni Hotel Grimaldi,
 per un canone annuo complessivo di € 1.460,00 più IVA;
- alla ditta Carnevali s.r.l. di Macerata (MC) gli impianti relativi a:
  - Uffici comunali ex Ospedale vecchio,
  - Casa di riposo,
  - Scuola primaria di Treia,
  - Scuola primaria di Passo Treia,
  - Scuola dell’infanzia di Passo Treia,
  - Scuola dell’infanzia di Passo Treia (montavivande),
  - Sede temporanea Scuola secondaria di Treia c/o ex Monastero della Visitazione,
 per un canone annuo complessivo di € 4.357,24 più IVA;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati acquisiti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti Codici Identificativi di Gara:

- CIG: Z7C28020B1 relativo al servizio affidato alla ditta Fratini s.r.l.;
- CIG: ZAE2802071 relativo al servizio affidato alla ditta Carnevali s.r.l.;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della

regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario Straordinario;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore degli stabili comunali per l'anno 2019, come segue:
  - alla ditta Fratini s.r.l. di Macerata (MC) gli impianti relativi a:
    - Ex scuola di San Lorenzo,
    - Museo archeologico,
    - Uffici comunali ex sala convegni Hotel Grimaldi,per un canone annuo complessivo di € 1.460,00 più IVA per complessivi € 1.781,20;
  - alla ditta Carnevali s.r.l. di Macerata (MC) gli impianti relativi a:
    - Uffici comunali ex Ospedale vecchio,
    - Casa di riposo,
    - Scuola primaria di Treia,
    - Scuola primaria di Passo Treia,
    - Scuola dell'infanzia di Passo Treia,
    - Scuola dell'infanzia di Passo Treia (montavivande),
    - Sede temporanea Scuola secondaria di Treia c/o ex Monastero della Visitazione,per un canone annuo complessivo di € 4.357,24 più IVA per complessivi € 5.315,83;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - i fini che i contratti intendono perseguire sono la conservazione degli impianti elevatori ed il loro normale funzionamento;
  - l'oggetto dei contratti è, quindi, la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati negli stabili comunali;
  - i contratti verranno stipulati mediante corrispondenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
  - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di DARE ATTO che:
  - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il geom. Marinella Tartabini;
  - il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

5. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, le somme di € 1.781,20 e di € 5.315,83 al capitolo 110612 "*Manutenzione stabili di proprietà comunale addetti e non ai servizi comunali (prestazioni di servizi)*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 11-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 03-10-2019

Treia, 18-09-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-09-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---